

Legge per l'abbellimento artistico degli edifici pubblici detta Legge del 2%

La cronaca dal 1942 al 2001

La prima proposta di legge è del 1942 e poi emanata quale Legge 717/49 (detta *Legge del 2%*) è orientata a prevedere l'obbligo di "abbellire artisticamente" gli edifici pubblici di nuova costruzione e a tale scopo è previsto l'obbligo di accantonare le somme non inferiori al 2% del costo totale dell'edificio da costruire da destinare ad opere d'arte.

Sono esclusi da tale obbligo gli edifici con una spesa inferiore a un milione di lire o di 500.000 lire per gli edifici scolastici, nonché gli edifici a carattere "tecnico-industriale", le costruzioni e rifacimenti di edifici destinati a uso industriale o ad alloggi popolari.. Successivamente (1975) gli edifici scolastici furono esonerati dall'obbligo di applicare della Legge del 2% e (nel 1978) anche quelli universitari.

Nel 1997 fu deliberato che la soglia economica fosse portata ad un miliardo di lire, mentre nel 2001 con l'approvazione del Titolo V della Costituzione, la "*promozione e organizzazione di attività culturali*" e la "*valorizzazione dei beni culturali e ambientali*" sono divenute di competenza normativa delle Regioni, (e i Ministeri competenti come il Ministero per le Infrastrutture e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno ritenuto "*l'arte negli edifici pubblici*" rientrante in tale competenza.

Il 23 marzo 2006 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con il Mibact emana un Decreto Ministeriale per fornire una guida per l'applicazione della Legge anche perché "*soltanto poche Regioni hanno disciplinato la materia*", poiché "*l'inserimento di un'opera d'arte in un edificio pubblico con l'intento dichiarato di abbellirlo risulta al giorno d'oggi un'operazione quantomeno controversa*".

Il Decreto indica la procedura di selezione delle opere, tramite concorso e mediante una commissione composta da un rappresentante dell'Amministrazione che finanzia la costruzione dell'edificio, dal progettista dell'edificio, dal Soprintendente del MiBACT di zona e due artisti di chiara fama nominati dalla stessa Amministrazione.

Le modifiche del 2012

Nel 2012 sono state necessarie delle modifiche poiché quanto disposto dalla Legge n. 717/49 non trova applicazione per i progetti di importo inferiore a un milione di euro, per i progetti relativi a edifici destinati a uso industriale o di edilizia pubblica residenziale pubblica. Viene meglio definita la quota per ogni edificio da utilizzare per le opere d'arte in relazione all'importo complessivo del progetto secondo percentuali ascendere. Cioè 2% per i progetti di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiori a cinque milioni di euro; 1% per i progetti di importo pari o superiore a cinque milioni di euro ed inferiori a venti milioni di euro; 0,5% per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.

Nella Circolare n. 3728/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene confermata l'operatività della norma, che viene aggiornata e armonizzata con le norme usate per gli appalti pubblici.